

CONFCOOPERATIVE
FEDERABITAZIONE Alto Adige Südtirol

**FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE
*COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE***

STATUTO

CONFCOOPERATIVE BOLZANO
FEDERABITAZIONE ALTO ADIGE Südtirol

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

- 1) Gli Enti aderenti alla Confcooperative nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, operanti nel settore dell'edilizia abitativa sono organizzati in una Federazione Provinciale denominata "Federazione Provinciale Alto Adige Südtirol delle cooperative di Abitazione".

La denominazione abbreviata è Federabitazione Alto Adige Südtirol.

ART. 2 SCOPI E FUNZIONI

- 1) La Federazione, nell'ambito delle direttive generali di Confcooperative Nazionale e della Confcooperative Bolzano, di Federabitazione Nazionale e in applicazione del proprio Statuto, determina le linee di azione del settore, concorrendo alla elaborazione delle strategie e alla realizzazione delle finalità generali di Confcooperative Bolzano; cura la promozione e il potenziamento degli enti organizzati nei rispettivi settori di attività, li assiste sul piano tecnico ed economico e li rappresenta, con l'intervento di Confcooperative Bolzano, nella stipulazione di accordi e convenzioni.

I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell'attuazione degli scopi di cui al presente articolo sono tenuti di concerto con Confcooperative Bolzano, che ne è istituzionalmente titolare.

La Federazione in particolare:

- a) concorre ad elaborare e definire le linee politico programmatiche di Confcooperative Bolzano;
- b) elabora e definisce linee e programmi di sviluppo per i propri associati, nei loro differenti settori operativi;
- c) esplica e promuove ogni attività intesa a potenziare e favorire l'incremento edilizio abitativo e pertinenziale, inserito in contesti urbani che tengano conto delle necessità della comunità, nonché la costruzione di parcheggi pertinenziali e similia;
- d) concorre con le strutture territoriali provinciali a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa, individuando le opportunità di sviluppo;
- e) assiste e rappresenta d'intesa con Confcooperative Bolzano, sul piano sindacale gli enti associati rendendo ad essi i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico, legislativo, tecnico, organizzativo, finanziario-creditizio avvalendosi delle strutture nazionali e territoriali di Confcooperative;
- f) promuove iniziative di educazione cooperativa e mutualistica di formazione professionale dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti associati nel quadro delle politiche formative di Confcooperative, in collaborazione con le strutture preposte ed attraverso i relativi strumenti;
- g) propone ai competenti Organi regionali di Confcooperative la designazione di rappresentanti settoriali in organismi e strutture di livello provinciale;
- h) cura la costante e puntuale informazione tecnica, normativa, economica e di mercato d'interesse provinciale agli enti organizzati;

- i) promuove e cura, i più proficui e costanti rapporti fra i propri associati e gli enti e le strutture organizzati nelle altre Federazioni di Confcooperative Bolzano;
- k) cura in accordo con Confcooperative Bolzano i rapporti con enti e strutture extra-cooperativi e mutualistici, istituzioni pubbliche, nonché con i corrispondenti settori federali delle altre Associazioni Cooperative;
- l) collabora con Confcooperative Bolzano per promuovere da parte degli enti organizzati l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo statuto confederale e provinciale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'Organizzazione;
- m) svolge ogni altro compito demandato dai competenti Organi provinciali.

ART. 3 ORGANI DELLA FEDERAZIONE

- 1) Gli organi della Federazione sono:
 - l'Assemblea Provinciale.
 - il Consiglio Provinciale.
 - il Consiglio di Presidenza.
 - il Presidente.

ART. 4 ASSEMBLEA PROVINCIALE

- 1) L'Assemblea provinciale è convocata ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali; lo svolgimento e la sua composizione sono determinate dai regolamenti assembleari proposti dalla Federazione nazionale, secondo le direttive impartite da Confcooperative.
- 2) La convocazione dell'Assemblea ed il relativo regolamento debbono essere deliberati dal Consiglio Provinciale.
- 3) Possono essere convocate Assemblee provinciali straordinarie dalla Federazione quando siano richieste dalla maggioranza di un terzo degli enti federati in regola con il versamento dei contributi associativi, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale della Federazione o del Consiglio di Amministrazione di Confcooperative Bolzano. I richiedenti debbono indicare le ragioni della richiesta ed il tema del dibattito.
- 4) L'Assemblea potrà riunirsi altresì annualmente per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali.

ART. 5 COMPITI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Compete all'Assemblea Provinciale:

- a) formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
- b) deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio di Confcooperative Bolzano;
- c) eleggere ogni quattro anni il Presidente della Federazione;

- d) eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Provinciale di cui al successivo art. 6;
- e) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la presidenza dell'Assemblea a norma del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea.

Le modifiche statutarie di cui alla precedente lettera b) possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea. I delegati suddetti debbono farne richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea almeno quindici giorni prima della data di essa, per l'esame preventivo da parte del Consiglio Provinciale. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati all'Assemblea.

ART. 6 IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- 1) Il Consiglio Provinciale è composto:
 - a) dal Presidente eletto dall'Assemblea;
 - b) da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea in seduta plenaria con sistema maggioritario e voto limitato ai 2/3 garantendo una rappresentanza territoriale e settoriale adeguata alla effettiva consistenza;e senza diritto di voto:
 - c) dal Presidente della Federazione Nazionale o suo delegato;
 - d) dal Presidente di Confcooperative Bolzano o suo delegato.
- 2) I componenti del Consiglio Provinciale, a qualsiasi titolo essi partecipino, durano in carica quattro anni.
- 3) I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive del Consiglio medesimo, decadono automaticamente.
- 4) Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio Provinciale, con riferimento ai consiglieri eletti a norma del precedente comma 1 lett. b), si provvederà con sostituzioni mediante cooptazione, fermo restando le proporzioni di composizione del Consiglio a termini della predetta lettera b) del comma 1.
- 5) La seduta del Consiglio Provinciale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
In seconda convocazione, che potrà avvenire se previsto nell'avviso trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, la seduta del Consiglio Provinciale è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo che per l'elezione del Presidente federale per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1 qualora si debba provvedere alla elezione nel corso del quadriennio per sopravvenuta vacanza.
- 6) Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo richieda la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
Si procede col voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.
- 7) Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente della Federazione almeno ogni sei mesi ed inoltre ogni volta che ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto.
La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

- 8) Alla convocazione del Consiglio Provinciale il Presidente provvede con l'apposito avviso contenente l'o.d.g., da inviarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
L'avviso di convocazione va trasmesso via email o fax o con altro mezzo documentabile.
In caso di urgenza, alla convocazione del Consiglio si può provvedere per telegramma o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.
- 9) Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente da lui designato ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

ART. 7 COMPITO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

- 1) Il Consiglio Provinciale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione.
- 2) In particolare, il Consiglio Provinciale:
 - a) elegge nel proprio ambito, rispettando la rappresentanza settoriale, uno o più Vice-Presidenti e da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti che unitamente al Presidente della Federazione compongono il Consiglio di presidenza;
 - b) approva il programma operativo della Federazione;
 - c) approva il Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e le eventuali norme applicative dello Statuto, predisposte di intesa con i competenti Organi della Confcooperative Bolzano;
 - d) predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
 - e) elegge il Presidente nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio Provinciale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
 - f) delibera l'eventuale costituzione di comitati tecnici.

ART. 8 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1) Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Federazione, ed in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente delegato o in mancanza dal consigliere più anziano per età.
- 2) Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta.
La convocazione è fatta con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione.
In caso di urgenza si può provvedere per email, telegramma o altro mezzo utile almeno 48 ore prima della data di convocazione.
- 3) Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza di voti e le sue sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 4) Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i membri del Consiglio di Presidenza, si provvede mediante sostituzione deliberata dal Consiglio Provinciale.

ART. 9
COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

- a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale;
- b) nei casi di urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio Provinciale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima sua riunione successiva;
- c) rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche degli associati;
- d) attua politiche e strategie di sviluppo sulla base dei deliberati del Consiglio Provinciale.

ART. 10
IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli Organi collegiali della Federazione, tenere i rapporti esterni di concerto con Confcooperative Bolzano, convocare le riunioni degli Organi collegiali.
- 2) Il Presidente può delegare ad uno o più Vice-Presidenti talune delle sue funzioni.
- 3) Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Può rimanere in carica per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

ART. 11

- 1) La Federazione Provinciale non ha né patrimonio proprio né bilancio, in quanto la sua attività è parte integrante dell'attività di Confcooperative Bolzano, che le attribuisce annualmente un budget.
La Federazione Provinciale per l'espletamento delle proprie attività dovrà avvalersi del personale e degli incaricati di Confcooperative Bolzano e delle sue strutture.

ART. 12

- 1) Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto valgono le norme previste nello Statuto della Federabitazione nazionale e di Confcooperative Bolzano e nei regolamenti di attuazione.
- 2) Il Consiglio Provinciale della Federazione è autorizzato ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche che si rendano necessarie in linea con quanto previsto dallo Statuto della Federabitazione nazionale e di Confcooperative Bolzano.

Statuto approvato dall'Assemblea Federabitazione Alto Adige Südtirol in data 19 marzo 2014.